

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-751 del 15/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. "LABORATORIO SAMMAURESE S.R.L." con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-788 del 15/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. "LABORATORIO SAMMAURESE S.R.L." con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 29/10/2018 come integrata in data 13/11/2018, acquisita rispettivamente ai Prot. Com.li 19058 e 20075 e da Arpa ai PGFC/2018/18678 e 19238, da **"LABORATORIO SAMMAURESE S.R.L."** nella persona di Rapisarda Giuseppe, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale

ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che si tratta del trasferimento con modifiche dello stabilimento, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determina Dirigenziale n. 3102 del 12/11/15 prot. n. 97276, da Via dell'Artigianato n. 3 in Comune di Savignano sul Rubicone a Via Vena sn in Comune di San Mauro Pascoli;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del Decreto, con nota del 12/11/2018 Prot. Com.le 19815 acquisita al PGFC/2018/19170, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di San Mauro Pascoli, AUSL della Romagna, Arpae;

Vista la nota Prot. Com.le 20856/20949 del 27/11/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/20057, con la quale il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 ed ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 03/12/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2018/20421;

Considerato che in data 17/12/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PGFC/2018/21156;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 21624 del 05/12/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/20572, il Responsabile SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue *"In relazione alla dichiarazione presentata in data 29/10/2018 dalla ditta in oggetto e riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO riferita all'attività di produzione e commercio di semilavorati per calzature sita in via Vena a San Mauro Pascoli, ove il tecnico competente attesta che allo stato "vengono rispettati i limiti di zona e il criterio differenziale", pertanto, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/02/2019, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *" (...) Visto il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Settore Tecnico- Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di San Mauro Pascoli P.G.N. 19428 pervenuto il 05/11/18, acquisito al prot. di Arpae PGFC/2018/18796; (...) Vista la relazione tecnica PG/2019/16341 del 31/01/19 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/02/19 prot. 2019/0028995/P, trasmessa con PEC del 04/02/19 acquisita al prot. PG/2019/18207 del 04/02/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della*

Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: "... Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera: E1 – Cardatura/carteggiatura, ed E2 – Masticiatura/tintura; comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività lavorative con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale. La ditta è classificabile come industria insalubre di 2° Classe n. 11 gruppo B di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994";

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i. (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 3:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determina del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 3102 del 12/11/2015 prot. n. 97276, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/11/2015 prot. n. 26433;

Considerato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'ALLEGATO A sopracitato costituisce l'unico titolo abilitativo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Comune di Savignano sul Rubicone, si ritiene necessario disporre la cessazione dell'efficacia dell'AUA relativa a tale stabilimento a far data dalla messa in esercizio dell'ultimo impianto trasferito da Savignano sul Rubicone a San Mauro Pascoli;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di "**LABORATORIO SAMMAURESE S.R.L.**", che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di "**LABORATORIO SAMMAURESE S.R.L.**" (C.F./P.IVA 00770810406) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, **per lo stabilimento di produzione e commercio di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 3:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determina del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 3102 del 12/11/2015 prot. n. 97276, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/11/2015 prot. n. 26433;
9. Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Comune di Savignano sul Rubicone, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 3102 del 12/11/2015 prot. n. 97276, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/11/2015 prot. n. 26433, a decorrere dalla data della messa in esercizio dell'ultimo impianto trasferito da Savignano sul Rubicone a San Mauro Pascoli.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.
- Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Savignano sul Rubicone ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con Determina n. 3102 del 12/11/15 prot. n. 97276 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena è stata adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/13, l'Autorizzazione Unica Ambientale, che ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa allo stabilimento di assemblaggio tacchi e suole per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 3, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/11/15 prot. n. 26433. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento con modifiche degli impianti dalla sede di Savignano sul Rubicone, Via dell'Artigianato n. 3 allo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.

L'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con nota del 12/11/2018 prot. 19815 acquisita al protocollo PGFC/2018/19170 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/18935 del 07/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota P.G.N. 19428 pervenuta il 05/11/18, acquisita al prot. di Arpa e PGFC/2018/18796, il Settore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di San Mauro Pascoli ha espresso il parere favorevole di compatibilità urbanistica, di seguito riportato:

“L'edificio interessato dalla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, nello strumento urbanistico vigente (RIJE-Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSC approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt. 22-32-33 e 40 quinquies della L.R. 20/2000 e s.m.i.) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A13- ambiti specializzati per attività produttive in corso di attuazione

Per cui l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile”.

Con nota PG/2019/16341 del 31/01/19 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 – CARDATURA/CARTEGGIATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) al Parere CRIAER del 08/02/1999 Reg. n. 13364 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- b) al punto 5 dell'Allegato 4.14 *“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”* della DGR 2236/09 e s.m.i., che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

EMISSIONE E2 – MASTICIATURA/TINTURA - Gli inquinanti sono costituiti da Composti Organici Volatili; per la determinazione del valore limite fa riferimento:

- a) al punto 4 dell'Allegato 4.14 *“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”* della DGR 2236/09 e s.m.i., che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - E' presente un impianto alimentato a metano di potenza termica pari a 541,9 kW. Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte Quinta del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione. Si precisa che i singoli impianti con potenza superiore al valore di soglia, pari a 35 kW, sono tenuti al rispetto dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 286 del D.Lgs. 152/06 e smi .

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/02/19 prot. 2019/0028995/P, trasmessa con PEC del 04/02/19 acquisita al prot. PG/2019/18207 del 04/02/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: “... Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera: E1 – Cardatura/carteggiatura, ed E2 – Masticiatura/tintura; comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività lavorative con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale. La ditta è classificabile come industria insalubre di 2° Classe n. 11 gruppo B di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 29/10/2018 P.G.N. 19058, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE T1 – GENERATORE (541,9 kW a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e commercio di semilavorati per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – CARDATURA - SPAZZOLATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - APPLICAZIONE COLLE E TINTURE - PULIZIA SUOLE E PENNELLI

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1 ed E2** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.